

Codice fiscale/ Steuernummer: 91049010217

Associazione per la promozione sociale, iscritta nella lista provinciale delle associazioni per la promozione sociale.

Verein zur Förderung des Gemeinwesens eingetragen im Landesverzeichnis der Vereine zur Förderung des Gemeinwesens.

Statuto dell'Associazione

„Arbeitsgemeinschaft für die biologisch-dynamische Wirtschaftsweise Bozen - Trient“ „Associazione per l'agricoltura biodinamica Bolzano - Trento“

Art. 1 – COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE – DURATA

È costituita l'associazione denominata "ARBEITSGEMEINSCHAFT FÜR DIE BIOLOGISCH-DYNAMISCHE WIRTSCHAFTSWEISE BOZEN - TRIENT", „ASSOCIAZIONE PER L'AGRICOLTURA BIODINAMICA BOLZANO - TRENTO“, di seguito Associazione, in forma di associazione non riconosciuta ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice civile. A seguito del passaggio di transizione al nuovo registro unico degli enti del terzo settore, si aggiunge alla denominazione l'acronimo "APS" "VFG". Pertanto la denominazione sarà la seguente: „ARBEITSGEMEINSCHAFT FÜR DIE BIOLOGISCH DYNAMISCHE WIRTSCHAFTSWEISE BOZEN - TRIENT VFG“ „ASSOCIAZIONE PER L'AGRICOLTURA BIODINAMICA BOLZANO – TRENTO APS“, e di tale indicazione si farà uso negli atti e nelle comunicazioni.

L'Associazione non persegue fini di lucro ed ha durata illimitata.

I contenuti e la struttura dell'Associazione sono ispirati a principi di solidarietà, trasparenza e democrazia al fine di consentire l'effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell'Associazione stessa.

È esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e gli associati hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti interni e per la nomina degli organi associativi.

L'associazione opera nel territorio della provincia di Bolzano ed intende operare anche in ambito nazionale ed internazionale.

L'Associazione aderisce alla "ASSOCIAZIONE PER L'AGRICOLTURA BIODINAMICA" codice fiscale 03665390153 riconosciuta con D.P.R. 16 dicembre 1982 n. 1172 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 112 del 26 aprile 1983.

Art. 2 - SEDE

L'Associazione ha sede legale in Provincia di Bolzano nel Comune di Postal. Il trasferimento della sede è competenza dell'assemblea generale.

L'Associazione potrà anche istituire sezioni o sedi secondarie.

Art. 3 FINALITÀ - SCOPO - SETTORI - ATTIVITÀ

L'Associazione è retta dalle norme del presente statuto.

L'Associazione è apartitica e aconfessionale e non ha fine di lucro.

L'Associazione ha lo scopo di portare un rinnovamento e progresso nell'agricoltura, allevamento, orticoltura, selvicoltura, vivaismo, giardinaggio, floricoltura, secondo i metodi scientifico-spirituali ad indirizzo antroposofico esposti da Rudolf Steiner (1861-1925), che consentono:

la tutela dell'ambiente, il miglioramento dell'equilibrio ecologico,

l'aumento armonico della vitalità della terra e la valorizzazione degli aspetti nutrizionali dei prodotti agricoli e la salvaguardia della capacità riproduttiva delle piante e degli animali.

L'associazione opera nei seguenti settori:

a) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281 (articolo 5, comma 1 lett.e) D.Lgs 117/2017),

- b) ricerca scientifica di particolare interesse sociale (articolo 5, comma 1 lett. h) D.Lgs. 117/2017);
c) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni (articolo 5, comma 1 lett. s) D.Lgs 117/2017).

Le attività dell'Associazione sono:

- A.** diffondere tra i propri associati e anche fuori dalla cerchia dei soci l'esatta conoscenza del metodo biodinamico, in particolare le metodologie esposte nel ciclo di conferenze tenute dal dott. Rudolf Steiner a Koberwitz (1924), in agricoltura e metodi affini come l'orticoltura, vivaismo ecc.;
- B.** promuovere la corretta applicazione e divulgazione del metodo biodinamico per mezzo di lezioni, conferenze e assistenza agli operatori, con corsi, lezioni, sperimentazioni, riunioni e incontri-studio con gli operatori agricoli;
- C.** promuovere, diffondere e tutelare con i mezzi riconosciuti dalla legge il metodo biodinamico, come descritto al punto "A", in agricoltura, orticoltura, selvicoltura, vivaismo, giardinaggio, floricoltura e permacoltura;
- D.** promuovere e diffondere il corretto allevamento degli animali da carne, da latte, da lettiera ecc., nonché degli animali domestici e di quelli selvatici secondo gli accorgimenti e le necessità proprie dell'agricoltura biodinamica;
- E.** ricercare e studiare ulteriori nuove elaborazioni del metodo in una relazione di costante confronto con la "ASSOCIAZIONE PER L'AGRICOLTURA BIODINAMICA".
- F.** pubblicare e distribuire materiale bibliografico, pubblicazioni periodiche, bollettini;
- G.** fondare, gestire e finanziare aziende agricole e centri di informazioni, ricerca studi e consulenza e sperimentazione pratica, nonché scuole per l'insegnamento pratico-teorico;
- H.** sostenere moralmente lo sviluppo della vita agricola-sociale che abbia come scopo lo sviluppo e il progresso dell'agricoltura biodinamica;
- I.** conservare e migliorare le capacità produttive e qualitative delle sementi secondo le metodiche biodinamiche, senza ricorrere alle manipolazioni genetiche.
- J.** svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.

L'Associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali all'attività principale. La determinazione delle attività diverse è rimessa al Consiglio direttivo che, osservando le eventuali delibere dell'assemblea dei soci in materia, è tenuto a rispettare i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso rispetto allo svolgimento di tali attività.

L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra elencate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

Art. 4 – ASSOCIATI – PROCEDURA DI AMMISSIONE - VOLONTARIATO

Sono ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche e le Associazioni di promozione sociale le quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento. Possono essere ammessi come associati anche altri enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle Associazioni di promozione sociale.

Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio Direttivo.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.

Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 90 (novanta) giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte. L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo

associato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati.

L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; la prossima Assemblea regolarmente convocata deciderà in merito all'appello presentato. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.

I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale. L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti, o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari o al 5% (cinque per cento) del numero degli associati.

Art. 5 - DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

Gli associati hanno il diritto di:

- a) partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;
- b) essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, e di parteciparvi;
- c) esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.

L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa.

Gli associati hanno il dovere di:

- a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;
- b) rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) versare l'eventuale quota associativa e contributo straordinario nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.

Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili e non sono rivalutabili.

Art. 6 – CAUSE DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO

La qualità di associato si perde per:

- a) recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato;
- b) mancato pagamento della quota associativa o contributo associativo, se prevista, entro centoottanta giorni dall'inizio dell'esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento.

L'associato può invece essere escluso dall'Associazione per:

- a) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- b) persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
- c) aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità.

Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre trenta dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associato escluso può proporre appello all'Assemblea ordinaria entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; in merito all'appello proposto deciderà la prossima assemblea regolarmente convocata; gli eventuali appelli dovranno essere trattati prima delle altre decisioni all'ordine dell'giorno. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea, ai fini del ricorso, l'associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso. L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 7 - ORGANI

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il collegio dei revisori dei conti
- e) il collegio dei probiviri
- f) l'organo di controllo, se nominato;

L'elezione degli organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è improntata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Le cariche sociali sono gratuite.

Art. 8 - ASSEMBLEA

L'Assemblea è l'organo sovrano della Associazione, è composta da tutti gli Associati in regola con il versamento della quota associativa e del contributo, delibera su tutto quanto viene demandato alle sue decisioni a norma del codice civile e del presente Statuto.

In Assemblea l'associato può farsi rappresentare da altro associato fornendo specifica delega scritta. Ogni associato può essere delegato a rappresentare in Assemblea un massimo di altri due associati.

L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo, si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio d'esercizio.

Potrà inoltre essere convocata in qualsiasi momento qualora il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità.

Il Consiglio Direttivo, qualora ne riceva richiesta scritta da almeno un decimo degli Associati con indicazione specifica degli argomenti da porre all'ordine del giorno, deve convocare l'Assemblea entro sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta.

La comunicazione potrà avvenire alternativamente con lettera raccomandata, messaggio di posta elettronica, fax od ogni altro strumento idoneo allo scopo e tale da garantire il ricevimento della comunicazione da parte del destinatario, da inoltrarsi almeno 15 giorni prima della data prevista per l'Assemblea.

La comunicazione dovrà contenere la data e l'ora previste per la prima e per la seconda convocazione, il luogo in cui si terrà l'Assemblea, gli argomenti posti all'ordine del giorno.

L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.

Art. 9 - ASSEMBLEA ORDINARIA - COMPETENZE - QUORUM

È compito dell'Assemblea ordinaria:

- a) approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- b) approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- c) approvare l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- d) determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo, i membri del collegio dei revisori, l'organo di controllo, se da nominarsi ed i membri dei probiviri;
- e) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
- f) approvare l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- g) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art.28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- h) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.
- i) approva l'eventuale regolamento interno.

L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Art. 10 – ASSEMBLEA STRAORDINARIA - COMPETENZE - QUORUM

È compito dell'Assemblea straordinaria:

- a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- b) deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

Per le modifiche statutarie, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati. Tale quorum si applica anche per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

Art. 11 – ASSEMBLEA – REGOLE DI VOTO

Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.

L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati iscritti nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della eventuale quota associativa e contributo annuale.

Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno in dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

Art. 12 - CONSIGLIO DIRETTIVO – CONVOCAZIONE - FUNZIONAMENTO – VOTO - COMPETENZE

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero di Consiglieri variabile tra 3 e 7, il cui numero dovrà essere preventivamente determinato dall'Assemblea al momento della nomina.

Il Consiglio Direttivo elegge al proprio interno il Presidente il Vicepresidente ed il Segretario.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e comunque fino all'Assemblea di approvazione del bilancio d'esercizio relativo al terzo anno di mandato. I suoi componenti sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri.

La convocazione è fatta mediante avviso scritto, il quale deve pervenire ai Consiglieri almeno quattro giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.

In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.

Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.

Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. In caso di mancata conferma, oppure di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione tramite cooptazione, salvo ratifica da parte della prima Assemblea ordinaria utile; in caso di mancata ratifica si procederà ad una nuova elezione. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. Fino alla conferma da parte dell'assemblea i consiglieri cooptati non avranno diritto di voto nelle riunioni del Consiglio direttivo.

Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro trenta giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

- a) nominare il Presidente, il Vicepresidente, ed il segretario da scegliersi tra i Consiglieri eletti;
- b) redigere il bilancio d'esercizio e l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività e l'eventuale bilancio sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- c) determinare la quota associativa annuale e l'eventuale contributo straordinario a carico degli Associati;
- d) autorizzare il Presidente a resistere in giudizio ed a nominare i legali e procuratori;
- e) decidere sulle domande di adesione all'associazione e sull'esclusione degli associati;
- f) deliberare sulla convocazione dell'assemblea;
- g) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro subordinato e con collaboratori e consulenti esterni;
- h) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
- i) curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
- j) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentare il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
- k) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
- l) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.
- m) deliberare in merito all'adesione ed al recesso da organismi nazionali e/o internazionali che abbiano le medesime finalità istituzionali.

Art. 13 - PRESIDENTE

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi Consiglieri nella seduta di insediamento, a maggioranza dei presenti; è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi ed in giudizio, presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo

Al Presidente spetta firmare gli atti sociali, le convenzioni ed i contratti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei soci che nei riguardi dei terzi; curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo; adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro quindici giorni alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo; convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.

In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.

Art. 14 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

L'assemblea generale elegge tra gli associati un Collegio dei Revisori dei Conti costituito in modo monocratico oppure collegiale fino ad un numero massimo di tre membri; dura in carica per tre anni e comunque fino all'approvazione del bilancio dell'ultimo esercizio di mandato. Tutti i componenti il Collegio sono rieleggibili.

Il Collegio dei Revisori dei Conti nomina al proprio interno il Presidente qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea.

Al Collegio dei Revisori dei Conti compete:

- a) il controllo contabile dell'Associazione;
- b) la predisposizione di una relazione di accompagnamento al bilancio d'esercizio;
- c) osservanza e vigilanza sugli obblighi derivanti dallo statuto.

I membri del Collegio dei Revisori dei Conti possono assistere alle sedute del Consiglio Direttivo.

Il Collegio dei Revisori dei Conti ha facoltà di operare anche attraverso i propri singoli membri.

Art.15 - ORGANI DI CONTROLLO

L'organo di controllo, qualora nominato, è monocratico eletto dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati, iscritto nel registro dei revisori legali dei conti come previsto dall'art. 2397 c.c.

L'organo di controllo rimane in carica quattro anni ed è rieleggibile.

Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

Al membro dell'organo di controllo, si applica l'art.2399 del Codice civile

È compito dell'organo di controllo:

- a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;
- c) esercitare il controllo contabile;
- d) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;
- e) attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art.14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;
- f) partecipare alle riunioni dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio; ha il diritto di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio direttivo.

L'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti, deve essere indipendente ed esercitare le sue funzioni in modo obiettivo ed imparziale e non può ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 16 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è organo facoltativo, istituito se espressamente previsto di legge, o se l'Assemblea comunque vi provvede.

Il Collegio dei Probiviri si compone di tre membri, scelti tra gli aderenti all'Associazione, nominati dall'Assemblea. Il Collegio dura in carica tre anni a decorrere dalla data di nomina.

Il Collegio dei Probiviri elegge al suo interno un Presidente.

Al Collegio dei Probiviri compete:

- a). dirimere le controversie in merito all'interpretazione ed applicazione delle norme dello Statuto e dei regolamenti interni;
- b). dirimere le controversie tra Associati;
- c). dirimere le controversie tra Associati ed Associazione ovvero tra organi della stessa;

Le decisioni del Collegio sono scritte e motivate ed assunte con il voto favorevole della maggioranza dei componenti il Collegio.

Art. 17 – BILANCIO DI ESERCIZIO

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, il quale dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria. Quest'ultima dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, ma comunque un tempo utile per far approvare il bilancio di esercizio entro il 30 giugno.

Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione negli otto giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta, potrà prenderne visione.

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 18 – PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

Il patrimonio dell'associazione è costituito dai beni mobili ed immobili conferiti all'atto della costituzione e successive integrazioni e variazioni. Il patrimonio potrà essere incrementato con:

- a). acquisti, lasciti e donazioni di beni mobili ed immobili pervenuti all'Associazione a titolo di incremento del patrimonio;
- b). lasciti e donazioni con destinazione vincolata;
- c). avanzi di gestione.

L'Associazione persegue i propri scopi mediante l'utilizzo di:

- a. quote e contributi degli associati;
- b. eredità, donazioni e legati;
- c. contributi dello Stato, delle regioni, della provincia di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d. contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- e. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g. erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- h. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- i. altre entrate compatibili con le finalità dell'Associazione di cui all'art. 6 del D.lgs. 117/2017.

I versamenti ed i contributi degli Associati non sono rivalutabili né ripetibili in nessun caso neppure in caso di scioglimento dell'Associazione né di recesso od esclusione dalla Associazione.

Art. 19 - QUOTE ASSOCIATIVE ANNUALI

L'importo della quota associativa annuale è determinato dal Consiglio Direttivo.

Il versamento della quota, a seguito della delibera di ammissione, comporta l'iscrizione nel Libro degli Associati e l'acquisizione della qualifica di Associato.

Il versamento della quota associativa annuale garantisce la qualifica di Associato per l'anno di riferimento, fatti salvi eventuale procedimento di esclusione o istanza di recesso presentata dall'interessato.

Il versamento della quota associativa non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.

Art. 20 - LIBRI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono libri dell'Associazione il:

- a). Libro degli Associati;
- b). Libro dei Verbali dell'Assemblea;
- c). Libro dei verbali del Consiglio Direttivo;
- d). Libro dei Verbali e delle Decisioni dei Proviviri.
- e). Libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio dei revisori dei conti;
- f). libro delle decisioni dell'organo di controllo, se nominato;

I libri sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo, fatta eccezione per il Libro dei Verbali e delle Decisioni dei Proviviri tenuti a cura dei rispettivi organi.

Il Libro degli Associati dovrà riportare anno per anno i nominativi ed i dati anagrafici degli associati con l'indicazione della data di iscrizione e le date di versamento della quota associativa e dell'eventuale contributo straordinario.

Dovrà inoltre essere riportata l'annotazione in merito alla cessazione del rapporto associativo.

Il Libro dei Verbali dell'Assemblea dovrà riportare il verbale di ogni adunanza dell'organo indicandone la data, il luogo, il nominativo dei partecipanti, il nominativo di chi presiede la riunione, del segretario, l'ordine del giorno, le delibere conseguenti, la firma del presidente e del segretario.

Il Libro dei Verbali del Consiglio Direttivo dovrà riportare il verbale di ogni riunione dell'organo indicandone la data, il luogo, il nominativo dei presenti, il nominativo di chi presiede la riunione, del segretario, l'ordine del giorno, le delibere conseguenti, la firma del presidente e del segretario.

Il Libro dei Verbali e delle Decisioni dei Proviviri dovrà riportare il verbale di ogni riunione dell'organo indicandone la data, il luogo, il nominativo dei presenti, il nominativo di chi presiede la riunione, del segretario, l'ordine del giorno, le delibere conseguenti, la firma di tutti gli intervenuti.

Art. 21 – REGOLAMENTI INTERNI

Per meglio disciplinare il funzionamento ed i rapporti interni ed esterni dell'Associazione anche tra i diversi organi della stessa, il Consiglio Direttivo può elaborare appositi regolamenti, coerenti con le previsioni di legge e di statuto, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Art. 22 – SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del Codice del Terzo settore.

Art. 23 – NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.